

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Perindopril e Indapamide Tecnigen è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A01948

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Capitali italiane della cultura 2015. (Delibera n. 97/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC*) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per la programmazione e l'impiego delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;


Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto in particolare l'art. 7, comma 3-*quater* del predetto decreto-legge n. 83/2014, il quale - al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali - prevede, tra l'altro, che il Consiglio dei ministri conferisca annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana della cultura», sulla base di apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, nell'ambito del «Programma Italia 2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a «Capitale europea della cultura 2019»;

Considerato che il citato art. 7, comma 3-*quater*, prevede che i progetti strategici di rilievo nazionale presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» siano finanziati a valere sulla quota nazionale del FSC 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della sopracitata legge n. 147/2013, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e per il 2020, disponendo che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo proponga al CIPE programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 12 dicembre 2014, il cui schema è stato precedentemente approvato in sede di Conferenza Unificata del 13 novembre 2014, con il quale è stata avanzata proposta al Consiglio dei ministri - limitatamente alla fase di prima applicazione relativa all'anno 2015 - di attribuire il titolo di «Capitale italiana della cultura» collegialmente ed ex aequo a 5 distinte Città (Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena), suddividendo in parti uguali lo stanziamento di un milione di euro relativo all'anno 2015 disposto dal sopracitato art. 7, comma 3-*quater*;

Considerato che il Consiglio dei ministri n. 41 del 12 dicembre 2014 ha deliberato, in conformità con il citato decreto ministeriale, di assegnare il titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2015 alle 5 Città sopraindicate, risultate finaliste ma non vincitrici della selezione della Capitale europea della cultura 2019;



Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la nota n. 7147 del 5 novembre 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio dei ministri, e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPC), concernente la proposta di assegnazione dell'importo complessivo di 1 milione di euro, a valere sul FSC 2014-2020 alle 5 Città assegnatarie del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2015 (Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena), nella misura di 200 mila euro ciascuna;

Considerato che le assegnazioni richieste sono volte a finanziare programmi di eventi ed iniziative culturali a valenza nazionale e/o internazionale, di alto rilievo culturale, scientifico, artistico e storico proposti da ciascuna delle 5 Città al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), il cui contenuto è sintetizzato nelle apposite schede-progetto trasmesse dal Capo di gabinetto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ordine del Ministro, con propria nota n. 14988 del 22 giugno 2015;

Vista altresì la nota MIBACT n. 8974 del 29 luglio 2015, con la quale viene, tra l'altro, trasmessa una breve relazione recante la descrizione dell'*iter* procedurale che ha portato il Ministero stesso all'individuazione e selezione delle 5 Città sopraindicate come «Capitale italiana della cultura»;

Tenuto conto che dalla nota informativa del DPC allegata alla proposta e dalla documentazione trasmessa dal MIBACT risulta che il Ministero stesso contribuisce al cofinanziamento di tali iniziative con risorse a carico del proprio bilancio, nella misura di 800 mila euro per ciascuna Città, per un ammontare complessivo di 4 milioni di euro, principalmente destinati ad interventi di natura strutturale sul patrimonio e ad interventi di carattere immateriale associati ai primi;

Tenuto conto, in particolare, che la nota informativa predisposta dal DPC evidenzia che l'individuazione di 5 Capitali della cultura in luogo di una sola Città e la ripartizione tra di esse del finanziamento di un milione di euro previsto dalla legge non incidono sulla strategicità della proposta e sulla possibilità di finanziarla attraverso risorse del FSC, tenuto anche conto della significativa presenza di risorse ordinarie di bilancio del Ministero competente e dell'unitarietà del programma proposto dalle singole realtà territoriali;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 5587-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse alle 5 Capitali italiane della cultura 2015 (FSC 2014-2020)

In applicazione dell'art. 7, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 83/2014 citato nelle premesse, viene assegnato per l'anno 2015 - a valere sulle risorse del FSC relative al periodo 2014-2020 - l'importo complessivo di 1 milione di euro in favore delle Città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena, assegnatarie del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2015, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 12 dicembre 2014 e della deliberazione del Consiglio dei ministri n. 41/2014.

A ciascuna delle 5 Città sopraindicate viene in particolare assegnato l'importo di 200.000 euro per il finanziamento di programmi di eventi ed iniziative culturali a valenza nazionale e/o internazionale, di alto rilievo culturale, scientifico, artistico e storico proposti da ciascuna Città al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), che contribuisce al cofinanziamento di tali iniziative con risorse a carico del proprio bilancio, nella misura di 800 mila euro per ciascuna Città, per un ammontare complessivo di 4 milioni di euro.

2. Monitoraggio e pubblicità

2.1 Gli interventi ricompresi nel Programma finanziato con la presente delibera saranno monitorati nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziarie con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.

2.2 A cura del DPC e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi ricompresi nel Programma, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio. Gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

2.3 Il CUP assegnato agli interventi del Programma finanziato con la presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.



3. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg. ne prev. n.
327*

16A01983

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - Assegnazione di risorse per il piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma. (Delibera n. 101/2015).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la delibera di questo Comitato n. 174/2006, con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera n. 166/2007 relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS (ora FSC) per il periodo 2007-2013;

Viste le delibere di questo Comitato n. 1/2009, n. 1/2011, n. 41/2012, n. 78/2012, n. 94/2013 e n. 21/2014 con le quali sono state definite le dotazioni regionali del FSC 2007-2013 e i relativi criteri e modalità di programmazione;

Viste le delibere di questo Comitato n. 62/2011, n. 78/2011, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012, con le quali sono disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;

Vista la propria delibera n. 21/2014 recante gli esiti della ricognizione svolta presso le Regioni meridionali in attuazione della delibera n. 94/2013, con riferimento alle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato, a favore delle medesime Regioni, con le delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012 relative al periodo di programmazione FSC 2007-2013;

Considerato che, a valere sulle assegnazioni alle Regioni meridionali di risorse FSC 2007-2013, la stessa delibera n. 21/2014 prevede l'applicazione di sanzioni per il mancato rispetto dei termini di assunzione delle OGV di cui alla medesima delibera;

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare l'art. 1, comma 703 che ha dettato specifiche disposizioni applicative per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

Vista la nota n. 2949 del 26 novembre 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha trasmesso la nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri relativa alla proposta di assegnazione di risorse del Fondo sviluppo e coesione a favore del Ministero dell'interno per la realizzazione di un piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma;

Considerato che il Piano, elaborato nell'ambito dell'intesa interistituzionale tra Ministero dell'interno e Comune di Roma, consiste nella riallocazione di sedi delle forze dell'ordine in immobili pubblici, messi a disposizione prevalentemente dal Comune di Roma, opportunamente adeguati funzionalmente, con il duplice obiettivo di realizzare risparmi nel bilancio dello Stato, quantificati in 2.206.677,57 euro annui, e di migliorare la sicurezza in alcune aree periferiche romane;

Tenuto conto che il costo complessivo degli interventi è quantificato in 19.110.000 euro, con la seguente articolazione di spesa: 1 milione di euro per il 2015, 8 milioni di euro per il 2016, 7 milioni di euro per il 2017 e 3,11 milioni di euro per il 2018;

Considerato che la citata nota del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) propone che la copertura dell'assegnazione richiesta sia individuata nell'ambito della residua disponibilità delle risorse FSC 2007-2013 sottratte alle Regioni per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti con la delibera di questo Comitato n. 21/2014 e le successive delibere di verifica ulteriore del rispetto di tali termini, disponibilità che, alla luce della ricognizione svolta dal DPC di cui alla nota prot. DIPE n. 5539 del 22 dicembre 2015, risulta capiente per il finanziamento proposto;

